

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 14 – 9737/2012

OGGETTO: Progetto: *Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*
Comune: *Trofarello (TO)*
Proponente: *Ecofer s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 13/12/2011 la Società *Ecofer s.r.l.* con sede legale in Torino, Via Stampatori n. 6, Partita IVA 10476920011 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 22/12/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 43594 del 13/01/2012 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Trofarello (TO) in Via Enrico Fermi n. 8;
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in sesta classe (inferiore a 3.000 ton/anno) con il numero 242/2011 relativamente alle tipologie:
 - 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]" (quantità ritirata annualmente di 380 t, operazioni R13 ed R4);
 - 3.2 "rifiuti di metalli ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100999] [110104] [120199]" (quantità ritirata annualmente di 380 t, operazioni R13 ed R4);
 - 5.1 "parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili" (quantità ritirata annualmente di 300 t, operazioni R13);
 - 5.2 "parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni [160105] [160208]" (quantità ritirata annualmente di 300 t, operazioni R13);
 - 5.7 "spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto" (quantità ritirata annualmente di 320 t, operazioni R13);
 - 5.8 "spezzoni di cavo di rame ricoperto" (quantità ritirata annualmente di 320 t, operazioni R13);
 - 5.16 "apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi" (quantità ritirata annualmente di 200 t, operazioni R13 ed R4);
 - 6.5 "paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070299] [160208]" (quantità ritirata annualmente di 100 t, operazioni R13);

Stato di progetto

- il progetto prevede per le tipologie 3.1 e 3.2 l'incremento delle quantità stoccabili presso il sito e delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.ta massima stoccata autorizzata	Q.ta massima stoccata a progetto	Q.ta ritirata annualmente autorizzata	Q.ta ritirata annualmente a progetto
3.1	150 t	500 t	380 t/anno	20.000 t/anno di cui 16.000 in R4
3.2	150 t	200 t	380 t/anno	5.000 t/anno di cui 4.000 in R4

- rimangono invariate le quantità autorizzate e le operazioni di recupero assegnate per le altre tipologie di rifiuto;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 14305 del 10/02/2012 dell'ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 2395 del 20/03/2012 del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale sesta classe d'iscrizione, alla classe terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato/aggiornato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo delle aree esterne per attività di gestione rifiuti;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale quale BP2 – c "*Area Normativa sita a sud est del tracciato ferroviario Trofarello-Chieri, compresa fra le vie Torino, Fermi e L. da Vinci, caratterizzata dalla presenza di impianti industriali di insediamento relativamente recente*";

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- il notevole incremento rispetto alla situazione in essere, sia come limite di stoccaggio che come quantità ritirabile annualmente, si ritiene possa creare problemi visto il limitato spazio a disposizione all'interno del capannone; l'eventuale utilizzo dell'area esterna al momento non parrebbe contemplato;
- dovranno dunque essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;

- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/UE sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- il regolamento 333/2011/UE rappresenta il primo regolamento “attuativo” dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il quale stabilisce le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuti (cd. “end of waste”) rimandando a successivi interventi legislativi l’individuazione dei criteri specifici per i singoli flussi di rifiuti;
- a condizione dell’integrale rispetto di tutti i criteri e di tutte le prescrizioni – sistema di gestione della qualità e dichiarazione di conformità in primis — stabilite dai 7 articoli e 3 allegati di cui è composto il provvedimento, il regolamento 333/2011/UE stabilisce che i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore;
- occorrono dunque valutazioni sui materiali prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/UE;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall’impianto non si originano “acque reflue industriali”;
- è stato approvato da parte di SMAT s.p.a. il “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
- qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo delle aree esterne per attività di gestione rifiuti, occorrerà adeguare il sistema di raccolta delle acque meteoriche con l’introduzione di adeguato impianto di trattamento secondo le disposizioni di cui al citato regolamento regionale e trasmettere a SMAT s.p.a. l’aggiornamento del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” sulla base delle modifiche impiantistiche previste;

Emissioni in atmosfera

- l’impianto non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;
- non sono previste operazioni potenzialmente fonte di emissioni diffuse ed odorigene;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene comunque che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Viabilità

- l’ubicazione dell’impianto in un’area industriale, dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l’aumento del flusso veicolare in ingresso all’impianto, non

determinando particolari problematiche;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, relativamente all'aspetto acustico possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo delle aree esterne per attività di gestione rifiuti, occorrerà adeguare il sistema di raccolta delle acque meteoriche con l'introduzione di adeguato impianto di trattamento secondo le disposizioni di cui al *Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R*;
- relativamente ai rottami occorrono valutazioni sui materiale prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/Ue;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- dovrà essere trasmesso a SMAT s.p.a. l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche previste;

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*" presentato dalla Società *Ecofer s.r.l.* con sede legale in Torino, Via Stampatori n. 6, Partita IVA 10476920011 ha, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 20/03/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)